

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2011, n. 241.

Legge Regionale 12 gennaio 2000 n. 1 - Art. 3. Iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Associazione "Giosa" di Potenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2011, n. 242.

Legge Regionale 12 gennaio 2000 n. 1 - art. 3. Iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Associazione "Ciaffè ?" di Matera.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2011, n. 243.

Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003, artt. 12, 27 e 28. Approvazione del "Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996, concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005, relative alla denominazione e alla configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005, con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali e sono state stabilite le declarato-

rie dei compiti alle medesime assegnate, e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte deliberative della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1563 dell'11 settembre 2009, concernente la riorganizzazione del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e la graduazione degli Uffici;

CONSIDERATE - la "Dichiarazione di Copenhagen" dei Ministri Europei dell'Istruzione e Formazione Professionale e della Commissione Europea del 30 novembre 2002, su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale che individua, tra le priorità, l'accesso all'apprendimento, all'istruzione e alla formazione professionale e la trasferibilità e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche;

- la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, denominato "Europass", finalizzato ad agevolare, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente;

- la Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

- la Risoluzione 2006/C 168/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea

- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/962/CE del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 200/C 111/01 del 23 aprile 2008, sulla costituzione del "Quadro

europeo delle qualifiche" (EQF) per l'apprendimento permanente;

- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

RICHIAMATE - la "Strategia di Lisbona" definita nel Consiglio dell'Unione europea del 23 e del 24 marzo 2000, che ha posto in evidenza la necessità di adeguare i sistemi europei di istruzione e formazione alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione, offrendo apprendimento e formazione adeguate ai gruppi target nelle diverse fasi della vita attraverso percorsi formativi e qualifiche più trasparenti;

- le tre priorità su cui è basata la "Strategia Europa 2020": crescita intelligente, sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; crescita sostenibile, promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva; crescita inclusiva, promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale;

VISTA la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978, "Legge quadro in materia di Formazione Professionale";

VISTA la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTA il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

VISTO il Decreto Legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive

sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

CONSIDERATI - l'Accordo in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003, tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, per la realizzazione nell'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale;

- l'Accordo in Conferenza Unificata del 14 luglio 2005, relativo al Libretto formativo del cittadino (recepito nel Decreto del MLPS del 10/10/05, pubblicato in G.U. n. 256 del 03/11/05);

- l'Accordo del 26 gennaio 2006, tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro e successive linee interpretative di cui all'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 5 ottobre 2006;

- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a livello regionale del 25 febbraio 2010;

RICHIAMATE le "Linee Guida per la formazione 2010", intesa sottoscritta tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali il 17 febbraio 2010.;

VISTA la Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003, "Riordino del sistema formativo integrato" e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 12, 27 e 28;

VISTA Legge Regionale n. 28 del 13 novembre 2006, "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato";

VISTO il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2007-2013 per l'intervento comunitario del

Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Comunità Europea n. C(2007) 6724 il 18 dicembre 2007 e s.m.i. e, in particolare, l'obiettivo specifico h) "Elaborare e introdurre riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità con particolare attenzione all'orientamento";

CONSIDERATE le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

- DGR n. 2587 del 30 dicembre 2002, recante il "Regolamento per la disciplina del sistema di accreditamento delle sedi operative degli Organismi, pubblici e privati, di orientamento e formazione professionale - Processo sperimentale di accreditamento";
- DGR n. 2334 del 18 ottobre 2004, "Requisiti e modalità per il riconoscimento e l'autorizzazione allo svolgimento di attività formative in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 33" e s.m.i.;
- DGR n. 1380 del 25 settembre 2006, "Art. 27, comma 2 lett c) e art. 30, Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33 Approvazione Modelli Standard Attestato di Qualifica Professionale e Attestato di frequenza e profitto";
- DGR n. 1381 del 25 settembre 2006, "Art. 27 comma 2 lett. d), Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 33. Criteri e modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenza"
- DGR n. 634 del 7 maggio 2007, "L.R. n. 28 del 13/11/2006. concernente la Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. Adozione provvedimenti attuativi: primi standard formativi provvisori e prototipo di piano formativo individuale";
- DGR n. 30 del 13 gennaio 2009, "Approvazione schema protocollo di intesa tra la Regione Basilicata e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze informatiche";
- DGR n. 2162 del 16 dicembre 2009, "Progetto interregionale Verso la costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Approvazione protocollo d'intesa";
- DGR n. 2218 del 22 dicembre 2009, "Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del sistema informativo sulle professioni tra ISTAT, ISFOL e Regione Basilicata";
- D.G.R. n. 2235 del 22 dicembre 2009, con la quale la Giunta Regionale ha recepito i seguenti Accordi:
 - Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, del 15 gennaio 2004, per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;
 - Accordo in sede di Conferenza Unificata, del 28 ottobre 2004, sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi;
 - Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, del 5 ottobre 2006, sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;
 - Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, del 5 febbraio 2009, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;
- DGR n. 574 dell'8 aprile 2010, "Recepimento Intesa del 20 marzo 2008 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo

sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. Adeguamento DGR n. 2587/2002";

- DGR n. 699 del 14 aprile 2010, "DGR n. 5 del 7 gennaio 2010 Approvazione Piano di Indirizzo Generale Integrato delle Azioni di Orientamento, Istruzione, Formazione Professionale e dell'Impiego (PIGI 2008-2010). Presa d'atto del parere della Quarta Commissione Consiliare Permanente e approvazione definitiva del PIGI 2008-2010";
- DGR n. 1221 del 19 luglio 2010, "Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, del 29 aprile 2010. Recepimento";
- DGR n. 1583 del 21 settembre 2010. "D.G.R. n. 946 dell'8 giugno 2010. Recepimento Accordo tra il Ministero dell'Interno e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. Linee guida dei percorsi di formazione per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 6 ottobre 2009";
- DGR n. 1584 del 21 settembre 2010, "Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003, artt. 27 e 30. Approvazione modelli standard degli Attestati per i corsi dei Cataloghi Regionale e Interregionale di Alta Formazione";

RILEVATO che le Regioni e Province Autonome si stanno dotando di repertori regionali di profili professionali e di standard formativi e di certificazione delle competenze, in mancanza di standard minimi nazionali;

CONSIDERATO che nel sopra citato articolo 28 della Legge Regionale 33/2003 è defunto il seguente principio: "ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certifi-

cazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto";

CONSIDERATO che tra le finalità che la Regione Basilicata intende perseguire vi sono la promozione della crescita del livello di istruzione e di formazione di tutti i cittadini, dello sviluppo costante delle loro competenze professionali, del loro successo formativo, dell'esercizio del diritto al lavoro e ad un lavoro qualificato;

CONSIDERATO che tali obiettivi presuppongono l'attuazione dell'integrazione delle politiche e dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro per rendere la programmazione dell'offerta formativa sempre più rispondente alle richieste del mercato, per garantire la spendibilità degli apprendimenti acquisiti, in linea con gli orientamenti europei in materia di apprendimento permanente, e per costituire un riferimento comune e uno snodo tra il sistema formativo e il sistema lavoro;

RAVVISATA pertanto l'esigenza che anche la Regione Basilicata pervenga alla realizzazione di un repertorio regionale dei profili professionali e alla definizione dei relativi standard formativi, nonché all'implementazione di standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze;

CONSIDERATO che il Repertorio Regionale dei Profili Professionali e il sistema degli standard costituisce uno strumento di orientamento e supporto alla programmazione di un'offerta formativa di qualità, a sostegno dei processi di sviluppo economico e di innovazione del territorio regionale;

CONSIDERATA l'importanza della cooperazione con le Province e della concertazione con le Parti Economiche e Sociali nell'implementazione degli interventi per la costruzione e definizione del Repertorio;

RILEVATO che, in data 26 novembre 2010, si è tenuto un primo incontro, con rappresentanti delle Parti Sociali e Datoriali e delle Province

di Matera e Potenza, di condivisione di massima delle linee metodologiche e programmatiche che ha visto la partecipazione interessata di tutti i presenti ed è stata raccolta la sollecitazione, espressa da tutti, di dare piena e immediata attuazione alle disposizioni regionali che prevedono la costruzione di uno strumento, a forte regia regionale, di riferimento unico per la certificazione delle competenze acquisite in diversi contesti, negli ambiti dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

RITENUTO pertanto, di approvare il "Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi" (All. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO inoltre, di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport di costituire il "Gruppo Tecnico Repertorio" (GTR), così come previsto dal paragrafo 5 del Documento sopra citato, che avrà il compito di costruire il Repertorio Regionale dei Profili Professionali

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Basilicata;

su proposta dell'Assessore alla Formazione Lavoro Cultura e Sport,

a unanimità di voti, espressi nei termini di legge,

DELIBERA


per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare il "Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi" (All. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare il Dirigente Generale del Dipar-

timento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport di costituire il "Gruppo Tecnico Repertorio" (GTR), così come previsto dal paragrafo 5 del Documento sopra citato, che avrà il compito di costruire il Repertorio Regionale dei Profili Professionali;

3. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

AII. A



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA

Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi

1. Premessa e finalità

La Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003¹ per il riordino del sistema formativo integrato ha delineato le direttrici per la costruzione di dispositivi, strumenti, servizi e interventi attraverso i quali supportare lo sviluppo della professionalità, la promozione dell'occupabilità e dell'integrazione sociale e lavorativa di ciascun cittadino, rendendone effettivamente esercitabile il diritto fondamentale a vedersi riconosciute le competenze comunque acquisite, intese cioè quali esiti di processi di apprendimento che avvengono durante tutto l'arco della vita e in contesti diversi, formali, non formali e informali².

La Legge assegna alla Giunta Regionale il compito di definire i dispositivi fondamentali e, in particolare, ponendo in capo ad essa, in particolare:

- la definizione delle modalità di gestione dell'accREDITAMENTO delle strutture formative, della certificazione professionale e degli standard formativi (articolo 12);
- la definizione dei profili formativi e delle qualifiche professionali (articolo 27);
- la promozione di accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione condivisa di procedure di riconoscimento e certificazione delle competenze e l'individuazione di ambiti di spendibilità delle stesse (articolo 28).

¹ Per la rassegna completa dei riferimenti normativi (a livello europeo, nazionale e regionale), si veda l'Allegato 3 al presente documento.

² Cfr. Allegato 2 - Glossario.

L'Obiettivo specifico h) dell' Asse IV "Capitale Umano" del Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013 prevede, inoltre, di "elaborare e introdurre riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità con particolare attenzione all' orientamento".

Il "Piano di Indirizzo Generale Integrato delle Azioni di Orientamento, Istruzione, Formazione professionale e dell'Impiego" (P.I.G.I.) 2008-2010 individua, infine, la costruzione di un "Sistema regionale delle qualifiche e standard formativi", quale strumento per "rafforzare, attraverso il miglioramento delle capacità programmatiche, progettuali, gestionali, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi, l'innovazione nelle modalità di erogazione dell'offerta".

Al fine di dare piena attuazione alle previsioni normative, la Giunta Regionale definisce, con questo documento, l'impianto complessivo e le linee di indirizzo all'interno delle quali si svilupperà il percorso di riforma complessiva del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro della Regione Basilicata, tenendo conto delle sue diverse componenti e prerogative. Tale impianto è funzionale a:

- delineare i contenuti generali per la descrizione delle competenze professionali e del lavoro; degli standard di processo per il riconoscimento³, la valutazione e la certificazione delle competenze⁴; degli standard per la progettazione e l'erogazione della formazione finalizzata al conseguimento delle competenze tecnico-professionali;
- definire le principali caratteristiche del processo di costruzione del sistema complessivo, ivi comprese le azioni di informazione e formazione che ne accompagneranno l'introduzione e la messa a regime.

L'obiettivo è innalzare la qualità delle politiche formative regionali, agendo in maniera efficiente ed efficace sul contesto socio-produttivo locale, nella consapevolezza che la risorsa più preziosa per il rilancio economico del territorio risiede nel suo capitale umano. Il focus dell'intero impianto, quindi, è il cittadino, a favore del quale si intende creare una rete di servizi che gli permettano di:

- capitalizzare le diverse occasioni di apprendimento che si presentano durante la vita, sia quelle formali, sia quelle informali o non formali;
- "spendere" le competenze acquisite per accedere e/o ri-accedere al mercato del lavoro e/o migliorare la propria posizione lavorativa attraverso il conseguimento di documenti che attestino in maniera credibile il possesso delle competenze;

³ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

⁴ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

- migliorare le competenze acquisite, accedendo a percorsi formativi personalizzati ovvero finalizzati alle specifiche esigenze di approfondimento, specializzazione, riqualificazione del singolo.

Il sistema sopra delineato sarà sviluppato insieme alle Province e a tutti gli altri attori dei settori istruzione, formazione e lavoro, condividendone i linguaggi e i principi affinché ciascuno possa svolgere il proprio ruolo in un quadro coordinato di azioni. Parallelamente, saranno definite procedure e modalità univoche di certificazione delle competenze, acquisite anche in contesti diversi dalla formazione, a cui attribuire il medesimo valore ai fini della spendibilità, nell'ottica di garantire il principio della pari dignità degli apprendimenti durante tutto l'arco della vita.

2. Il contesto

Nell'ambito delle azioni individuate come strategiche dal P.I.G.I. 2008-2010, il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport ha avviato il percorso di riflessione per la definizione del sistema dei profili professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze comunque acquisite dai singoli cittadini e degli standard necessari per programmare, progettare, realizzare ed erogare gli interventi formativi finalizzati al conseguimento di competenze riconoscibili e certificabili.

Ancorché direttrice qualificante delle strategie di sviluppo regionale, tale azione di sistema rientra nel più vasto scenario di attuazione delle politiche di *lifelong learning*, delineate dalla nuova Strategia "Europa 2020"⁵, secondo cui i Paesi comunitari dovranno dotarsi di una serie di dispositivi tali da garantire ai cittadini tutte le condizioni di spendibilità delle competenze acquisite e la conseguente opportunità di capitalizzarle, favorendo così la costruzione di un proprio progetto di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, finalizzato al sostegno di una maggior mobilità e una migliore occupabilità.

Anche a livello nazionale, nell'ambito della cooperazione tra i diversi livelli istituzionali competenti, il Governo e l'insieme delle Regioni e Province Autonome hanno improntato la programmazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro in funzione degli obiettivi europei, cercando di integrare, in azioni sinergiche, le rispettive prerogative e competenze e tutti gli strumenti a disposizione, in primis quelli finanziari provenienti dall'Unione europea, nell'ambito dei PON e dei vari PO regionali/provinciali. La finalità ultima di tali azioni è la definizione - nel rispetto degli ambiti di competenza istituzionale - di un quadro nazionale di riferimento nel quale siano contenuti dispositivi condivisi per la lettura/descrizione delle competenze acquisibili in contesti formali, non formali e informali, e la loro messa in valore affinché possano essere capitalizzate e spese dai cittadini nei propri percorsi formativi e professionali, non solo all'interno del territorio italiano, ma anche in Europa.

⁵ Cfr. Comunicazione della Commissione europea, *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, Bruxelles, 3 marzo 2010, COM (2010).

Il riferimento primario per la creazione di un simile quadro - che in Italia riguarda un universo abbastanza vasto e variegato di titoli/certificazioni aventi intensità diverse di effettivo valore spendibile - è costituito dall'insieme di strumenti messi a punto dalla Commissione europea attraverso il percorso intrapreso nell'ultimo decennio che ha portato all'approvazione di alcune importanti Direttive, Decisioni e Raccomandazioni, in materia di competenze, trasparenza dei titoli e delle qualifiche⁶ e qualità dei percorsi di istruzione e formazione⁷.

La Regione Basilicata intende inquadrare l'azione di riforma prevista dalla Legge Regionale 33/2003 nel contesto europeo e nazionale delineato, avvalendosi anche del lavoro di confronto nell'ambito del Progetto Interregionale "Verso la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze"⁸, al quale la Regione Basilicata ha aderito insieme a tutte le altre Regioni/Province Autonome italiane.

3. I riferimenti concettuali fondamentali e i principali criteri dell'azione regionale

L'impianto della riforma, inteso come insieme di contenuti specifici e di ruoli e procedure che devono caratterizzare il funzionamento del sistema regionale integrato delle politiche e degli interventi di istruzione, formazione e lavoro, assume quale orizzonte di riferimento alcuni presupposti concettuali di carattere generale.

3.1. CENTRALITÀ DELLA COMPETENZA

La competenza, intesa come capacità di agire in maniera consapevole realizzando prestazioni professionali e lavorative⁹ adeguate e rispondenti al raggiungimento degli *output* previsti, costituisce il paradigma di riferimento sia per lo sviluppo individuale in ottica di occupabilità delle persone, sia per i sistemi preposti a supportare tale sviluppo in termini di istruzione, formazione e servizi al lavoro, sia per rilanciare la competitività delle imprese e in generale del sistema socio-produttivo.

⁶ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

⁷ Cfr. Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (*Europass*); Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Raccomandazione n. 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; Raccomandazione n. 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (EQF); Raccomandazione n. 2009/C 155/01 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; Raccomandazione n. 2009/C 155/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

⁸ DGR n. 2162 del 16 dicembre 2009.

⁹ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

3.2. FUNZIONE D'USO DELLA COMPETENZA

Per mettere effettivamente al centro la competenza, occorre definire la natura, le caratteristiche e l'accezione assegnata a quello che costituisce comunque un concetto ampio e multifunzionale. In tal senso, l'impianto degli standard regionali assume *convenzionalmente* il concetto di "Unità di Competenza" (UC)¹⁰ per identificare l'insieme di: prestazione intesa quale *output* dell'agire professionale e lavorativo; risorse di conoscenze¹¹, intese come saperi professionali; abilità/capacità¹² necessarie alla realizzazione della prestazione.

Tale accezione, che presuppone l'identificazione e la definizione degli aspetti standardizzabili della competenza, attraverso la costruzione di una convenzione tra i diversi soggetti (istituzioni, componenti sociali, operatori, utenti dei servizi), la cui valenza d'uso è direttamente proporzionale al grado di condivisione raggiunto, consente di fare riferimento all'UC per:

- la lettura del lavoro in ottica di fabbisogno di risorse umane qualificate per la competitività dei processi e dei contesti socio-produttivi;
- la definizione degli obiettivi di apprendimento delle persone e, conseguentemente, degli obiettivi formativi nella strutturazione dei servizi e degli interventi;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze che costituiscono il bagaglio personale di ciascun individuo, in un'ottica di pari dignità di tutti i percorsi di apprendimento;
- la valutazione e la certificazione del valore d'uso sociale delle competenze possedute, ai fini dei percorsi di crescita professionale e di sviluppo della personalità dell'individuo.

Una simile centratura sulle competenze richiede di mantenere in un unico quadro d'azione i diversi contesti in cui le competenze si sviluppano e in cui le stesse possono essere riconosciute e/o spese.

3.3. CRITERI DELL'AZIONE REGIONALE

L'impianto nel quale si colloca il percorso di riforma è ispirato ad alcuni fondamentali criteri di lavoro condivisi con gli altri attori coinvolti (istituzionali).

- Capitalizzazione delle esperienze e delle prassi efficaci già realizzate in regione.
- Crescita culturale dei diversi soggetti verso una prospettiva centrata sull'apprendimento permanente e sulla valorizzazione delle competenze delle

¹⁰ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

¹¹ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

¹² Cfr. Allegato 2 - Glossario.

persone. Viene considerata prioritaria l'esigenza di garantire un raccordo nell'attuazione delle azioni intraprese, al fine di non disperdere le risorse, ma anche per favorire lo sviluppo di una cultura e di un *know how* condiviso.


- Valorizzazione e crescita delle risorse professionali del sistema integrato, al fine di aumentare la qualità dei servizi erogati, anche attraverso specifiche azioni di informazione-formazione.
- Coerenza degli strumenti e dei dispositivi elaborati a livello regionale rispetto al quadro nazionale, attualmente in costruzione, e ai riferimenti comunitari, in ragione della complessità dell'articolazione istituzionale italiana e della varietà dei livelli e delle competenze che intervengono nella regolazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro e nella garanzia dei diritti individuali all'apprendimento e al lavoro.
- Gradualità nell'introduzione delle innovazioni attraverso l'inserimento di modifiche parziali e progressive relativamente ai diversi aspetti investiti dalla riforma, al fine di garantire la sostenibilità della stessa e assicurare la continuità nella realizzazione degli interventi di attuazione.
- Definizione di un linguaggio comune che permetta la condivisione di senso rispetto ai principali oggetti che costituiranno il sistema regionale. I molteplici significati attualmente attribuiti in contesti diversi a espressioni quali "unità di competenza", "certificazione delle competenze", "validazione delle competenze", "risultato di apprendimento", "crediti formativi", richiedono che, nell'avviare la costruzione di un sistema di dispositivi per l'attuazione delle politiche pubbliche di *lifelong learning*, l'insieme dei soggetti coinvolti raggiunga una condivisione dei significati da attribuire in maniera univoca, seppur attraverso una convenzione linguistica, ai diversi oggetti. Allo stesso tempo, tale condivisione garantisce al sistema regionale che si va costruendo trasparenza nei confronti di altri sistemi regionali e sovra-regionali. La progressiva maturazione di consapevolezza da parte di tutti i soggetti coinvolti rispetto alla portata del mutamento di prospettiva verso le competenze e, quindi, della loro capacità di essere essi stessi "produttori di significati", in quanto attori del sistema regionale, avrà come riferimento iniziale l'autorevole glossario multilingue curato dal CEDEFOP "*Terminology of European education and training policy. A selection of 100 key terms*", elaborato in ambito comunitario attraverso un percorso di confronto mediante il quale tuttora esso viene periodicamente aggiornato. A partire da questa prima base, viene istituito un "Glossario regionale di riferimento per le politiche di *lifelong learning*", il cui nucleo iniziale è costituito dalle definizioni contenute nell'Allegato 2 al presente documento, parte integrante dello stesso. Il Glossario regionale fornisce, per ciascuno dei concetti e dei termini su cui si basa il sistema regionale delle competenze, l'accezione che convenzionalmente l'insieme degli attori coinvolti condivide. Esso, pertanto, costituisce uno strumento costantemente in evoluzione, in quanto contestualizzato rispetto alle caratteristiche specifiche del sistema regionale, per agevolare al contempo il dialogo interno e la trasparenza verso gli altri sistemi regionali ed europei.

4. Le componenti del Repertorio Regionale dei Profili Professionali¹³, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi

Il sistema regionale si fonda sulla definizione di *standard* (di prestazione/*performance*, di prodotto/servizio, di processo) quale modalità attraverso cui indirizzare, governare e regolare l'attuazione delle politiche di istruzione e formazione professionale, orientamento, servizi al lavoro, favorendo l'individuazione e il rispetto di livelli effettivi di qualità dei servizi.

In tal senso, l'insieme degli standard costituisce uno strumento essenziale per le differenti tipologie di soggetti-attori (sociali e istituzionali) coinvolti a diverso titolo e sulla base della normativa nazionale e regionale, nella programmazione-progettazione e gestione dei servizi.

Figura 1 - L'architettura degli sistema, integrato con l'istruzione, la formazione e il lavoro



¹³ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

4.1. IL REPERTORIO REGIONALE DEI PROFILI PROFESSIONALI

Il Repertorio raccoglie, in forma standardizzata, la descrizione delle attività lavorative e professionali e dei profili in termini di competenze valutabili, quale *riferimento condiviso* tra mondo del lavoro, sistema dell'orientamento, sistema dell'istruzione e formazione professionale, sistema dei servizi al lavoro.

4.1.1 Articolazione del Repertorio

Il Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata costituisce la metrica comune di lettura tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale e il mondo del lavoro per sviluppare politiche in favore della persona che apprende e che lavora. In tal senso, il Repertorio costituisce il **riferimento unico** anche per la individuazione e la definizione dei profili formativi dell'apprendistato, nonché per la programmazione dell'offerta del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzato alla progettazione e realizzazione dei percorsi per la certificazione delle qualifiche/competenze professionali acquisite dai giovani. Al fine di garantire la coerenza del riferimento ai profili del Repertorio sia dei profili formativi elaborati per l'espletamento della formazione nell'ambito del contratto di apprendistato, sia delle Figure Nazionali di IeFP, è attivata un'apposita istruttoria tecnica di validazione/correlazione per l'aggiornamento del Repertorio stesso, con modalità definite dalla Giunta Regionale.

La costruzione di un simile strumento non può che fondarsi su un'analisi che sappia cogliere le caratteristiche del lavoro così come si svolge nei diversi contesti di produzione di beni e servizi all'interno della regione, con particolare attenzione alle specificità settoriali proprie dell'economia regionale. Tale analisi deve portare, attraverso l'individuazione delle attività e delle funzioni, all'identificazione delle "prestazioni/performance tipo" e delle competenze necessarie per la loro efficace realizzazione. Attraverso l'aggregazione delle prestazioni potranno poi essere identificati i "profili professionali tipo"¹⁴ che costituiranno il riferimento per la formazione finalizzata al conseguimento di una qualifica.

Il Repertorio si configura come una mappa delle professionalità del contesto regionale, centrato sulle competenze tecnico-professionali che costituiscono il patrimonio primario delle risorse umane della regione e utile per la realizzazione di percorsi di formazione, ma anche di riconoscimento e certificazione di competenze, finalizzati al rafforzamento della presenza delle persone nel mondo del lavoro, a prescindere dal punto di partenza e dalla collocazione lavorativa.

In tal senso, l'impianto metodologico deve configurarsi come uno strumento dinamico, oggetto di costante aggiornamento attraverso una procedura gestita dall'Ufficio regionale competente e, quindi, deve garantire:

- la *coerenza* dei descrittivi di competenze rispetto alle caratteristiche socio-economiche della regione e alle dinamiche del mercato del lavoro regionale;

¹⁴ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

- la **leggibilità** dei descrittivi di competenze elaborati rispetto a quelli di altre Regioni e a quelli in corso di realizzazione a livello nazionale.

Per la sua "multifunzionalità", relativamente ai sistemi di istruzione e formazione e dei servizi al lavoro, il Repertorio costituisce il primo obiettivo operativo dell'azione di riforma intrapresa dalla Regione Basilicata. Nelle modalità di costruzione e aggiornamento/implementazione del Repertorio, verrà ripresa la valida esperienza, in termini di approccio metodologico e di lavoro, fatta dalla Regione Basilicata per la definizione dei profili formativi di riferimento per l'apprendistato, nei primi anni 2000, che ha visto un coinvolgimento importante delle Parti Sociali quali attori primari del mondo del lavoro e, pertanto, testimoni privilegiati per la descrizione delle prestazioni lavorative e delle competenze necessarie. Sebbene i contenuti descritti risultino in parte superati dal rapido mutamento dei contesti economici e produttivi, il metodo di lavoro adottato - a forte regia regionale, ma con un ruolo centrale delle Parti Sociali - appare assolutamente adatto alla realizzazione di uno strumento che deve costituire una descrizione quanto più aderente alla realtà del lavoro e dei lavori, anche se attraverso un processo di standardizzazione.

Dal punto di vista della struttura descrittiva, il Repertorio regionale è costituito da Unità di Competenza (UC) raggruppate in profili professionali di riferimento. Ciascuna UC è costituita da:

- l'identificazione della prestazione lavorativa;
- l'insieme delle abilità e dei saperi professionali che occorre possedere per eseguire, in maniera adeguata, la prestazione;
- i criteri attraverso i quali riconoscere e valutare l'adeguatezza della prestazione e, quindi, l'effettivo possesso della competenza.

Ciascun profilo professionale rappresenta la tipizzazione di ruoli professionali diversi, ma riconducibili a un insieme di prestazioni che costituiscono il riferimento minimo per configurare una professionalità compiuta. Infatti, il continuo mutamento delle specifiche caratteristiche dei ruoli professionali, in base ai diversi contesti organizzativi, tecnologici e professionali, richiede di assumere a riferimento i profili intesi come descrittivi standard di professionalità, decontestualizzati rispetto ai singoli ambiti lavorativi e organizzativi.

In particolare, ciascun profilo professionale-tipo del Repertorio regionale è identificato da:

- una breve descrizione complessiva che esplicita le condizioni di contesto in cui il profilo-tipo opera, le principali attività che svolge e i diversi ruoli a esso riconducibili;

- l'Area economico-professionale di riferimento¹⁵;
- l'indicazione del livello EQF (*European Qualification Framework*)¹⁶ corrispondente;
- le referenziazioni del profilo-tipo rispetto ai principali sistemi di classificazione statistica utilizzati a livello nazionale e internazionale per la lettura delle professionalità e dei settori in cui esse operano; nello specifico, il profilo-tipo è referenziato rispetto a:
 - o Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP) secondo la versione ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) più recente, e Classificazione delle Professioni CPI 2001 nella versione utilizzata nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro;
 - o Classificazione internazionale ISCO secondo la versione ILO (*International Labour Organization*) più recente;
 - o Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, sulla base dell'area economico-professionale cui il profilo-tipo afferisce;
 - o eventuale professione inclusa nel Repertorio delle Professioni elaborato ed aggiornato dall'Istituto per lo Sviluppo e la Formazione dei Lavoratori (ISFOL);
- l'insieme delle UC che definiscono le prestazioni minime del profilo-tipo;
- le Indicazioni per la valutazione delle UC.

4.1.2. I contenuti tecnico-professionali del Repertorio

Il Repertorio Regionale dei Profili Professionali costituisce una piattaforma condivisa per la lettura del sistema del lavoro regionale, in quanto strumento per la rilevazione dei fabbisogni di competenze espressi dal mercato. A tal fine, è indispensabile che il Repertorio sia coerente, nei contenuti tecnico-professionali, con le caratteristiche e le principali tendenze del sistema socio-economico lucano.

I profili-tipo del Repertorio sono organizzati in Aree economico-professionali, ovvero in aree convenzionalmente individuate sulla base di criteri di tipo merceologico (tipologie di prodotti/servizi prodotti/erogati) e di settore di attività economica e criteri di collocazione professionale. Esse costituiscono una sorta di griglia di lettura dell'intero panorama economico-produttivo e dei servizi che caratterizzano il sistema italiano.

¹⁵ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

¹⁶ Cfr. "Raccomandazione n. 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio", cit.

A seguito di una prima sommaria analisi, effettuata sia su una serie di indagini e rapporti¹⁷, sia sulla base dati contenuta nel Sistema Informativo Regionale per la Formazione e l'Orientamento (SIRFO)¹⁸, è necessario che la costruzione dei contenuti del Repertorio (profili-tipo e relative UC) prenda avvio da un nucleo iniziale di Aree economico-professionali in cui si concentrano le maggiori specificità dell'economia e del mercato del lavoro lucano, ovvero:

- Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- Edilizia
- Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica;
- Produzioni alimentari;
- *Public utilities*;
- Servizi culturali e di spettacolo;
- Servizi socio-sanitari.

A queste si aggiungono i profili-tipo il cui contenuto tecnico-professionale risulta comune a tutte le aree, trattandosi di professionalità trasversali rispetto a settori produttivi diversi ("Commerciale e marketing"; "Direzione aziendale e affari generali"; "*Facilities management*"; "Organizzazione e gestione della produzione"; "Organizzazione, sicurezza e gestione delle risorse umane"; "Ricerca & sviluppo e progettazione"; "Segreteria e lavori di ufficio"; "Servizi afferenti il mantenimento di condizioni di igiene", ecc.), nonché i profili-tipo il cui contenuto tecnico-professionale è riconducibile ad attività artigianali riferibili a più Aree.

Tuttavia, la natura multifunzionale del Repertorio impone che esso sia composto da profili-tipo afferenti le professionalità operanti nei diversi settori/comparti socio-produttivi e dei servizi, al fine di permettere il riconoscimento e la gestione delle competenze comunque e ovunque apprese. Ciò comporta che, seppur con un processo di costruzione e manutenzione progressivo e ricorrente, il Repertorio sia implementato nel tempo per tutte le Aree economico-professionali, attraverso il coinvolgimento delle Province e della Parti Economiche e Sociali.

Ai fini della costruzione del Repertorio, inoltre, la Regione Basilicata ha ritenuto opportuno analizzare e confrontare le caratteristiche degli impianti già esistenti e realizzati da altre Amministrazioni Regionali per le medesime finalità¹⁹. A seguito di tale analisi, la

¹⁷ I riferimenti sono ai documenti periodici o monografie di: Banca d'Italia; Infocamere; INPS; ISFOL; ISTAT; *London School of Economics*; Svimez; Unioncamere; Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Statistiche; Osservatorio Provinciale del Mondo del Lavoro, Potenza.

¹⁸ In particolare, gli anni dal 2005 al 2008.

¹⁹ Gli esiti sono sintetizzati nell'Allegato 4 al presente documento.

Regione ha avviato una collaborazione approfondita con l'Emilia Romagna, il cui Repertorio degli standard professionali (denominati "qualifiche") e tutto l'apparato metodologico e il modello che questo sottintende, sia per la definizione dei criteri per la valutazione e certificazione delle competenze, sia per l'implementazione degli standard formativi, offre molteplici spunti per l'attuazione della riforma complessiva del sistema lucano di istruzione, formazione e lavoro.

4.2. GLI STANDARD DI PROCESSO PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA

Con riferimento ai descrittivi standard delle UC, di cui si compongono i profili professionali contenuti nel Repertorio, che prevedono anche l'indicazione dei criteri di valutazione, occorre che siano definiti gli standard minimi regionali affinché i processi attraverso i quali riconoscere, validare e certificare le competenze acquisite in contesti diversi siano realizzati con modalità garantite dal punto di vista della qualità, della trasparenza e della terzietà della valutazione. Riconoscere²⁰ e valutare le competenze delle persone appaiono ormai esigenze sempre più pressanti, soprattutto in considerazione degli sviluppi e delle ripercussioni che la crisi economica ha avuto rispetto all'occupazione e alla stessa occupabilità delle persone che si ritrovano in condizioni di lavoro sempre più precarie e, a volte, espulse dal mondo produttivo. L'esigenza di ripensare le politiche attive per il lavoro, al fine di orientarle più nettamente e decisamente verso il singolo individuo che, sebbene in condizioni di precarietà del lavoro, è comunque portatore di un bagaglio di competenze sviluppate in tempi e contesti diversi (formali, ma soprattutto informali e non formali), richiede uno sforzo ingente che le Amministrazioni Regionale e Provinciali intendono affrontare anche attraverso la definizione di procedure, ruoli e dispositivi rigorosi per la valutazione e la verifica del possesso delle competenze.

In tal senso, la Regione Basilicata considera la valenza pubblica della certificazione, ovvero la sua titolarità nel rilascio delle stesse, come una condizione *necessaria* a garanzia della terzietà di tali processi, ma *non sufficiente* a garantire anche l'effettiva spendibilità sociale della certificazione. Di qui l'esigenza di disegnare un modello regionale nel quale i nodi strategici connessi alla certificazione quali il coinvolgimento di altri operatori, la funzione dei Centri per l'Impiego nell'erogazione dei servizi di riconoscimento e validazione, le procedure amministrative da attivare per rendere esigibile il diritto del singolo cittadino a vedersi riconosciute e/o certificate le competenze acquisite, siano declinati sulla base dei reali fabbisogni del territorio, tenendo conto delle esperienze già esistenti - anche in termini di *expertise* - a livello locale. Tale modello deve permettere il riconoscimento e la certificazione sia di singole competenze (riconducibili a UC descritte nel Repertorio), sia di insiemi di competenze (ciascuno riconducibile ad un profilo-tipo del Repertorio), nella logica della capitalizzazione delle diverse esperienze di apprendimento della persona.

La definizione di un modello regionale di ruoli e funzioni per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze deve coinvolgere tutti i soggetti operanti

²⁰ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

sia nell'ambito dei servizi al lavoro, sia nell'ambito della formazione, dell'orientamento, del supporto e accompagnamento all'inserimento lavorativo e al lavoro autonomo, ovvero tutti coloro che, a diverso titolo, svolgono attività e servizi incentrati sulla valorizzazione delle competenze acquisite; inoltre, essa non può che essere affrontata successivamente alla definizione di un primo nucleo di standard professionali, descritti attraverso le UC dei profili professionali del Repertorio, a partire da una riflessione preliminare che la Regione intende realizzare congiuntamente con le Province rispetto al modello organizzativo più idoneo a garantire l'erogazione dei servizi di riconoscimento e certificazione delle competenze in maniera omogenea su tutto il territorio regionale (ruolo delle Province; ruolo dei Centri per l'Impiego; ruolo della Regione; eventuale individuazione, formazione e selezione di figure competenti a valutare e validare le competenze; ecc.), da estendere poi a tutte le altre componenti istituzionali e non del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro.

4.3. GLI STANDARD PER LA PROGETTAZIONE E L'EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

Attraverso la definizione di regole e riferimenti standard per la progettazione e l'erogazione degli interventi di formazione, la Regione intende fornire ai soggetti che operano nel sistema dell'istruzione e formazione professionale strumenti utili per finalizzare, in maniera efficace, gli interventi rispetto agli obiettivi di professionalità standardizzati nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali, nell'ambito di politiche attive che mirano a fornire ai cittadini opportunità effettive di sviluppare le proprie competenze per l'occupabilità.

In tal senso, il Repertorio costituisce un supporto all'attività di progettazione della formazione, in quanto "luogo" di raccolta dei descrittivi delle prestazioni, delle abilità e dei saperi che, nell'ambito dei percorsi di apprendimento formale²¹ (i percorsi formativi, appunto), le persone devono acquisire per poterli spendere efficacemente nel mercato del lavoro. A fronte delle UC che costituiscono i profili descritti nel Repertorio, quindi, i soggetti formatori, nell'ambito delle proprie prerogative e della propria autonomia progettuale e didattica, sono chiamati a declinare gli interventi in ragione delle diverse tipologie di utenze e dei diversi stili di apprendimento di ciascuna. La medesima competenza viene acquisita, infatti, attraverso percorsi formali diversi da persone in situazione di età e di condizione lavorativa diversa. Pertanto, occorre che gli interventi di formazione siano pensati e realizzati per favorire l'apprendimento da parte delle diverse tipologie di partecipanti.

A tal fine, la Regione intende valorizzare il ruolo degli Organismi di Formazione costruendo, con la loro collaborazione, i criteri e le regole necessarie a progettare ed erogare percorsi formativi nella logica dello sviluppo delle competenze, fondando gli interventi sui principi di:

- progressività dell'apprendimento che richiede gradualità nell'acquisizione di capacità e saperi, a partire da una condizione di partenza (ovvero in ingresso ai

²¹ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

percorsi) che deve essere presa in carico dai soggetti formatori al fine di accompagnare e supportare adeguatamente l'apprendimento con percorsi "sostenibili";

- pari opportunità di accesso alla formazione da parte di tutti coloro che in ambito regionale intendano intraprendere un percorso di apprendimento formale;
- pieno rispetto del ruolo degli Organismi di Formazione, quali soggetti dotati delle *expertise* necessarie per dare attuazione alle politiche formative regionali.

Gli standard formativi identificano i criteri di *processo* e quelli *procedurali* per la:

- costruzione dei progetti formativi a partire dagli *input* provenienti dalla programmazione regionale/provinciale realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati;
- valutazione, da parte delle Amministrazioni, della qualità formativa dei progetti predisposti dagli organismi formativi;
- certificazione dei risultati di apprendimento in termini di competenze apprese (con riferimento alle UC e ai profili-tipo del Repertorio regionale), ai fini della spendibilità di tali risultati da parte dell'individuo in ulteriori percorsi formali e/o per l'ingresso nel mondo del lavoro e/o per la mobilità professionale e lavorativa.

Nel rispetto dei principi e dei criteri sopra enunciati, gli standard formativi riguarderanno in particolare:

- articolazione e durate dei percorsi in ragione delle diverse tipologie di utenze e dei diversi livelli di complessità degli obiettivi di competenza previsti in uscita;
- verifica e presa in carico delle caratteristiche dei partecipanti in ingresso ai percorsi, anche con riferimento ai livelli di competenze già posseduti, in relazione alle competenze previste in uscita;
- monitoraggio del percorso di apprendimento dei partecipanti, anche attraverso verifiche in itinere;
- caratteristiche delle risorse impegnate nell'erogazione della formazione;
- servizi che eventualmente devono essere garantiti dai soggetti formatori per supportare il percorso di apprendimento e per garantire la trasparenza e leggibilità delle acquisizioni conseguite (anche in caso di interruzione dei percorsi da parte della persona);

- correlazioni tra obiettivi di competenza standardizzati attraverso le UC dei profili del Repertorio regionale e qualifiche e attestazioni²² previste in esito a specifici percorsi sulla base di norme e intese nazionali/regionali, quali a esempio i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e quelli di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), i percorsi realizzati nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, i percorsi finalizzati al conseguimento di abilitazioni professionali specifiche.

Anche per gli standard formativi - la cui definizione deve coinvolgere tutti i soggetti operanti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale - deve essere affrontato successivamente alla definizione di un primo nucleo di standard professionali, descritti attraverso le UC dei profili professionali del Repertorio, nell'ambito di un percorso di lavoro che deve procedere parallelamente alle azioni già intraprese dalla Regione Basilicata per il rafforzamento della qualità dell'offerta formativa (quali la riforma dell'accREDITamento e la razionalizzazione dei cataloghi), attraverso modalità di collaborazione con i diversi soggetti.


4.4. IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER LA TRASPARENZA E LA LEGGIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

La quarta componente che la Regione Basilicata ritiene indispensabile riguarda la "messa a sistema" delle informazioni relative ai servizi e agli interventi realizzati in "nodi" diversi (percorsi formativi, servizi di orientamento, incontro di domanda e offerta di lavoro) a cui il singolo cittadino si rivolge, atteso che, allo stato attuale, i protocolli di comunicazione e gli standard di flussi informativi sono diversi a seconda delle finalità di utilizzo per le quali i dati vengono raccolti.

Nell'ambito delle politiche per l'apprendimento e per il lavoro, infatti, sono indispensabili dispositivi di scambio e lettura incrociata della "storia delle competenze" della singola persona a partire dalla sua formazione in contesti formali, non formali e informali, passando per i momenti di riconoscimento e formalizzazione (certificazione), fino alla loro "spesa" nel mercato del lavoro (incontro domanda e offerta). Si tratta, quindi, di delineare i protocolli attraverso i quali realizzare una sorta di *datawarehouse* che, mantenendosi ancorata ai sistemi informativi ufficiali di natura statistica, agganci a essi le altre informazioni concernenti le competenze e i percorsi attraverso i quali le persone le acquisiscono.

²² Cfr. Allegato 2 - Glossario.

Figura 2 - Il sistema informativo



Operativamente, occorre utilizzare le opportunità di integrazione - anche dal punto di vista tecnologico - che già esistono e/o che possono essere realizzabili a breve, al fine di delineare il disegno dei soggetti/ruoli, delle tipologie di dati, delle direttrici dei flussi informativi indispensabili per:

- garantire alla singola persona la facoltà di ricostruire e mettere in valore le proprie esperienze;
- supportare l'azione della PA e, in particolare, quella di *governance* complessiva del sistema regionale, attraverso la disponibilità di dati e informazioni costantemente aggiornati, concernenti i diversi interventi realizzati, ai fini del monitoraggio, della valutazione e del *decision making* nelle politiche per il *lifelong learning*.

Concorrono a tale disegno, quindi, e ne costituiscono il nucleo iniziale, i sistemi informativi regionali già esistenti:

- sistema informativo regionale per la formazione e l'orientamento (SIRFO);
- sistema informativo dell'accreditamento regionale degli Organismi di Formazione (in corso di implementazione);
- sistema informativo al lavoro della Basilicata (BASIL).

5. Indirizzi operativi

I contenuti del Repertorio Regionale dei Profili Professionali sopra richiamati saranno oggetto di un percorso di lavoro definito, gestito e coordinato dalla Regione, così come espressamente previsto dalla Legge Regionale 33/2003.

La prospettiva in cui deve essere sviluppato il processo di costruzione del Repertorio necessita della individuazione di luoghi e momenti nei quali l'insieme dei soggetti coinvolti possa concordare e condividere l'architettura del Repertorio, attraverso le funzioni di guida e coordinamento svolte dalla Regione, che assume anche un impegno operativo nella messa a punto dei diversi dispositivi attuativi. La cooperazione e la concertazione con le Province e le Parti Economiche e Sociali permetterà, poi, di individuare le priorità rispetto alle quali intraprendere gli interventi e le azioni per la costruzione del Repertorio.

Nell'ottica di coinvolgimento e condivisione con tutti gli attori interessati, la costruzione del Repertorio è affidata al "**Gruppo Tecnico Repertorio**" (GTR), presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport o da un suo delegato.

Il GTR è composto da:

- **rappresentanti degli Uffici regionali competenti;**
- **rappresentanti delle due Amministrazioni Provinciali;**
- **rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio;**
- **rappresentanti dei datori di lavoro;**

La costituzione del GTR è demandata al Dirigente Generale del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport che, con proprio atto, ne disciplina il funzionamento.

Nella prima seduta, il GTR definirà un programma di lavoro specifico con attività di verifica e raccordo delle azioni intraprese. Saranno costituiti dei "sotto-gruppi settoriali", affiancati da esperti in possesso di specifiche competenze nelle materie oggetto del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, che cureranno l'implementazione dei contenuti riferiti alle diverse Aree economico-professionali, declinando i riferimenti condivisi per la descrizione del mondo del lavoro e per la realizzazione di periodiche analisi di monitoraggio per l'aggiornamento degli interventi.

Nel corso del progressivo sviluppo della costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, la Regione formalizzerà, attraverso atti adeguati, i risultati del processo di condivisione realizzato in termini di contenuti e caratteristiche, provvedendo a garantire la necessaria gradualità nell'introduzione del Repertorio nel sistema regionale esistente.

Per quanto riguarda, poi, gli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze, gli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi e il sistema informativo, saranno successivamente individuati procedure e metodi per la condivisione delle azioni da porre in essere²³.

²³ Le tappe della pianificazione operativa delle attività necessarie sono delineate e descritte nell'Allegato 1 al presente documento.

ALLEGATO 1

Planificazione operativa delle attività²⁴

- Elaborazione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali strutturati per Unità di Competenza (UC)
 - o Progettazione e realizzazione dell'intervento di costruzione del Repertorio, integrato con una sezione dedicata alle professioni regolamentate²⁵ (a seguito anche di specifici raccordi con gli altri Assessorati della Regione Basilicata).

- Definizione degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze
 - o Definizione di processi, ruoli, procedure per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze.
 - o Individuazione delle modalità di attestazione e registrazione (libretto formativo) delle competenze (raccordo con le attestazioni in esito ad attività formative).
 - o Costituzione di un "Catalogo degli attestati" conseguibili al termine delle diverse tipologie di percorso.
 - o Definizione della disciplina per il riconoscimento dell'esperienza professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007.

- Elaborazione degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi riferiti ai profili professionali del Repertorio
 - o Definizione standard di percorso (caratteristiche dei destinatari, requisiti di ingresso, durate, stage, risorse professionali, ricorso alla FaD, ecc.) per tipologia di filiera formativa.
 - o Definizione degli standard per la formazione regolamentata.
 - o Attività di formazione dei formatori.

²⁴ Le attività non sono elencate in ordine cronologico, ma in sequenza logica, in quanto molte sono, tra loro, trasversali.

²⁵ Cfr. Allegato 2 - Glossario.

- Definizione di un sistema informativo per il mantenimento e l'aggiornamento del Repertorio e degli standard di processo per la certificazione delle competenze
 - o Analisi/ricognizione delle caratteristiche dei sistemi esistenti e delle tipologie di dati e di flussi.
 - o Progettazione e realizzazione del sistema informativo (*datawarehouse* dei sistemi esistenti).

- Realizzazione di azioni sperimentali di "testing" dei dispositivi
 - o Individuazione degli ambiti di sperimentazione attraverso il coinvolgimento degli operatori (CPI, Organismi di Formazione, ecc.).
 - o Realizzazione delle sperimentazioni.
 - o Implementazione di eventuali "correttivi" ai dispositivi, sulla base degli esiti delle sperimentazioni.

ALLEGATO 2

Glossario regionale di riferimento per le politiche di *lifelong learning*

Abilità/Capacità

Capacità di applicare conoscenze (vedi) per portare a termine compiti e risolvere problemi²⁶.

Apprendimento formale

Apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato (per esempio, in un istituto d'istruzione o di formazione o sul lavoro), appositamente progettato come tale (in termini di risorse, obiettivi di apprendimento e tempi). L'apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente²⁷.

Apprendimento informale

Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obiettivi, tempi e risorse. Nella maggior parte dei casi l'apprendimento informale non è intenzionale dal punto di vista del discente. L'apprendimento informale è detto anche apprendimento "esperienziale", "fortuito" o "casuale"²⁸.

Apprendimento non formale

Apprendimento erogato nell'ambito di attività pianificate non specificamente concepite come apprendimento (in termini di obiettivi, tempi e supporto). L'apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Talvolta l'apprendimento non formale è denominato "apprendimento semi-strutturato"²⁹.

Area economico-professionale (AEP)

L'AEP costituisce un criterio di raggruppamento dei profili professionali (vedi) e delle relative Unità di Competenza (vedi) all'interno del Repertorio regionale, ricavato dall'intersezione tra due classificazioni, fra loro ortogonali, ovvero indipendenti dal punto di vista dell'oggetto rappresentato e dei criteri adottati:

²⁶ Cfr. "skill" in: *Terminology of European education and training policy. A selection of 100 key terms*, CEDEFOP, 2009. Nella già citata "Raccomandazione n. 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio" sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), inoltre, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

²⁷ Cfr. "formal learning" in *Terminology of European education*, cit.

²⁸ Cfr. "informal learning" in op. cit.

²⁹ Cfr. "non formal learning" in op. cit.

- ATECO 2007, classificazione delle attività economiche³⁰, per quanto attiene ai settori economici.
- NUP (Nomenclatura delle Unità Professionali)³¹, per quanto attiene all'articolazione professionale.

Data la sua natura di strumento di organizzazione dei descrittivi contenuti nel Repertorio, l'insieme delle AEP non costituisce un sistema classificatorio, ma unicamente una modalità attraverso la quale rappresentare il mondo del lavoro in chiave di competenze e profili³².

Attestato

Vedi "Attestazione".

Attestazione

Il termine indica i processi che portano alla formalizzazione di tipologie diverse di documenti la cui funzione è rendere trasparenti e leggibili gli apprendimenti conseguiti dagli individui. Tali informazioni hanno gradi differenti di garanzia istituzionale in relazione ai diversi processi e ai soggetti coinvolti.

Le tipologie di attestati predisposti dalla Regione Basilicata sono di seguito elencati.

- **"ATTESTATO DI COMPETENZA/E" (AC)**. Documento nel quale sono formalizzate le informazioni relative al possesso, da parte di una persona, di una o più Unità di Competenza (vedi) costituenti un profilo professionale (vedi) del Repertorio.
- **"ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI" (AFVA)**. Documento nel quale sono formalizzate le caratteristiche del percorso formativo frequentato dall'individuo al termine dell'attività.
- **"ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE" (AQP)**. Documento nel quale sono formalizzate le informazioni relative al possesso, da parte di una persona, di un insieme di Unità di Competenza (vedi) che compongono un intero profilo professionale (vedi) contenuto nel Repertorio regionale.
- **"ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE" (ASP)**³³. Documento che fa riferimento al possesso, da parte di una persona, di Unità di Competenza (vedi) che si pongono a

³⁰ Cfr. ISTAT, *Classificazione delle attività economiche - Ateco 2007*, Roma, ISTAT, 2009.

³¹ Cfr. ISFOL-ISTAT, *Nomenclatura e classificazione delle unità professionali*, Roma, ISFOL, 2007.

³² Le AEP sono state individuate dall'ISFOL nell'ambito dei lavori del Tavolo Unico Nazionale (TUN), promosso nel 2006 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui hanno partecipato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome, Parti Sociali, con l'obiettivo di costruire il sistema nazionale di standard minimi professionali, formativi e di certificazione. Attualmente, vi sono 24 Aree di cui 23 a carattere settoriale e una di natura trasversale, comprendente processi e profili comuni alle precedenti.

un livello di complessità superiore rispetto ad altre di cui presuppongono il possesso. Viene anche rilasciato in esito a percorsi di "Istruzione e Formazione Tecnica Superiore" (I.F.T.S.) o relativi a professioni regolamentate (vedi).

L'AC, l'AQP e l'ASP sono rilasciati dalla Regione Basilicata a seguito di un processo di certificazione (vedi), garantito sotto il profilo dei contenuti e dei metodi di verifica e valutazione. L'AFVA è rilasciato dal soggetto o dai soggetti attuatori della formazione.

Certificazione

Identifica il processo attraverso il quale l'Amministrazione Regionale rilascia formale attestazione (vedi) circa l'effettivo possesso di determinate competenze da parte di una persona, acquisite in contesti formali, non formali e informali, successivamente all'espletamento di un processo di verifica nel quale l'Amministrazione stessa garantisce l'imparzialità, la coerenza e la qualità delle metodologie di valutazione. Tale processo è a garanzia, pertanto, della spendibilità dell'attestato (vedi) in uscita sia nell'ambito del sistema di Istruzione e formazione, per il passaggio ad altre esperienze di apprendimento formale (vedi), sia nell'ambito dei servizi al lavoro, per l'incrocio tra domanda e offerta.

Conoscenza

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o di lavoro³⁴.

Prestazione lavorativa

Costituisce una delle componenti descrittive dell'Unità di Competenza (vedi), all'interno del Repertorio regionale. Con essa si fa riferimento a un insieme di attività omogenee e integrate, finalizzate alla produzione di *output* che, di fatto, coincide con la realizzazione efficace ed efficiente della prestazione stessa.

³³ L'ASP può essere considerato, nell'ottica di un sistema centrato sulle competenze, come una variante dell'AC.

³⁴ Cfr. "Raccomandazione n. 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio", cit.: Le definizioni del termine conoscenza sono numerose. Alcuni teorici moderni separano la conoscenza "dichiarativa" (teorica) da quella "procedurale" (pratica). La prima riguarda eventi e fatti specifici e generalizzazioni empiriche. La seconda comprende l'euristica, la metodologia, la pianificazione, la prassi, le procedure, le abitudini, le strategie, le tattiche, le tecniche e l'ingegno. Sono state, inoltre, individuate diverse categorie di conoscenze: "conoscenze oggettive" (naturali/scientifiche); "conoscenze soggettive" (letterarie/estetiche); "conoscenze morali" (umane/normative); "conoscenze religiose/divine". La conoscenza, infine, può essere "tacita" o "esplicita". La conoscenza tacita, posseduta dai discenti, influisce sul processo cognitivo, senza tuttavia che gli stessi ne siano necessariamente consapevoli o in grado di esprimerla. La conoscenza esplicita è la conoscenza da cui il discente può attingere consciamente e comprende le conoscenze tacite che si trasformano in forma esplicita diventando "oggetto del pensiero". Cfr. "knowledge" in *Terminology of European education*, cit.

Processo di produzione

Nell'ambito del Repertorio regionale, identifica, in maniera convenzionale all'interno di ogni area economico-professionale (vedi), ciascun specifico processo di produzione di beni/servizi, compreso nell'area stessa. Si tratta di un'ulteriore specificazione del contenuto dell'area finalizzata ad esplicitare le diverse tipologie di attività economiche in essa ricomprese. Generalmente, il processo produttivo viene identificato sulla base della materia lavorata³⁵ o della tipologia di servizio erogato³⁶.

Professione regolamentata

Nel sistema professionale italiano, si definisce tale ogni professione il cui esercizio è in qualche forma disciplinato da leggi nazionali/regionali. Sono regolamentate le professioni cosiddette "ordinistiche", il cui accesso ed esercizio è disciplinato con legge nazionale e subordinato al superamento di un esame di stato e all'iscrizione a uno specifico ordine/collegio professionale. Sono altresì regolamentate, ma non ordinistiche, le professioni il cui accesso ed esercizio è disciplinato da norme nazionali e/o regionali (sulla base della competenza istituzionale). Esistono, inoltre, attività lavorative, il cui svolgimento, pur non configurando una specifica professione, per ragioni legate alla sicurezza di esercizio e/o alla tutela della salute o di altri interessi/diritti del cittadino/utente pubblico, è subordinato al possesso di determinati requisiti soggettivi, tra i quali un'esperienza specifica conseguita e verificata attraverso un percorso formativo o mediante attività lavorativa pregressa.

Profilo professionale

Nel Repertorio regionale, il profilo identifica, in maniera convenzionale e decontestualizzata, i ruoli lavorativi svolti, nei vari contesti, su processi di produzione (vedi) simili e accomunati da un insieme omogeneo di competenze professionali. Ciascun profilo professionale del Repertorio consta, pertanto, di un numero variabile di Unità di Competenza (vedi), il cui *mix* identifica in maniera univoca un solo profilo.

Qualifica

Il termine qualifica³⁷ può indicare:

- il risultato formale rilasciato da un'autorità competente, a seguito di un processo di valutazione e convalida, a una persona che ha conseguito i risultati

³⁵ Nell'area "Produzioni Alimentari", per esempio, i processi identificati sono: bevande, farine, pasta e prodotti da forno, lavorazione e conservazione di carne e pesce, lavorazione e conservazione di vegetali e tabacco, trasformazione e conservazione casearia.

³⁶ Nell'area "Servizi Turistici", per esempio, i processi identificati sono: ricettività, ristorazione, servizi di viaggio e accompagnamento.

³⁷ Cfr. "qualification" in *Terminology of European education*, cit. e "Raccomandazione n. 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio", cit.

dell'apprendimento rispetto a standard predefiniti e/o possiede le competenze necessarie per svolgere un'attività in un settore professionale specifico;

- i requisiti professionali, ossia conoscenze (vedi), attitudini e competenze necessarie o previste per eseguire mansioni specifiche proprie di una particolare posizione professionale.

La qualifica, pertanto, riconosce ufficialmente la validità dei risultati dell'apprendimento sul mercato del lavoro o nella sfera dell'istruzione e della formazione.

Riconoscere le (riconoscimento delle) competenze

L'espressione indica il processo, istituzionalmente garantito, attraverso il quale le competenze possedute da un individuo vengono poste in relazione - e quindi "riconosciute" - con le Unità di Competenza (vedi) standardizzate nel Repertorio regionale. Tale processo prelude all'attestazione (vedi) delle competenze riconosciute e verificate a cui viene assegnato un valore di scambio nell'ambito del sistema formativo (crediti) e dei servizi al lavoro.

Unità di Competenza (UC)

Costituisce l'unità minima di standardizzazione delle descrizioni del lavoro contenute nel Repertorio regionale e identifica le componenti della competenza posseduta, ovvero la prestazione lavorativa (vedi) e le risorse necessarie allo svolgimento della stessa, in termini di insieme di abilità/capacità (vedi) e conoscenze (vedi). Essa costituisce anche l'unità minima certificabile, ovvero l'unità alla quale il sistema regionale riconosce un valore di scambio attraverso il processo di certificazione (vedi). In tal senso, le UC sono aggregate in profili professionali (vedi), ma sono auto consistenti, ovvero utilizzabili anche singolarmente sia per la progettazione formativa, sia per i processi di riconoscimento e certificazione³⁸.

³⁸ I termini "competenza" e UC sono da considerarsi sinonimi. Un'altra definizione di "competenza/UC", anche assunta quale riferimento nell'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi per l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), a livello regionale, del 25 febbraio 2010, è la seguente: "comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale". Cfr. "Raccomandazione n. 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio", cit.

ALLEGATO 3**Scheda riepilogativa dei principali riferimenti normativi****LIVELLO EUROPEO (ATTI DI INDIRIZZO NON VINCOLANTI)**

- Council of Europe, *Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)*, Strasbourg, 2001.
- Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (*Europass*).
- Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
- Risoluzione n. 2006/C 168/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea.
- Raccomandazione n. 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.
- Raccomandazione n. 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).
- *The shift to learning outcomes. Conceptual, political and practical developments in Europe*, CEDFOP, 2008.
- *European guidelines for validating non-formal and informal learning*, CEDEFOP, 2009.
- Raccomandazione n. 2009/C 155/01 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale.
- Raccomandazione n. 2009/C 155/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).
- *Terminology of European education and training policy. A selection of 100 key terms*, CEDEFOP, 2009.
- Comunicazione della Commissione europea, *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, Bruxelles, 3 marzo 2010, COM (2010).

LIVELLO NAZIONALE

- Legge n. 845 del 21 dicembre 1978, "Legge quadro in materia di Formazione Professionale".
- Decreto Ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001, "Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale".
- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro".
- Legge n. 53 del 28 marzo 2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
- Accordo in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003, tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, per la realizzazione nell'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.
- Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".
- Accordo del 15 gennaio 2004 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi delle competenze di base, in attuazione dell'Accordo Quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003.
- Accordo in Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004, tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi.
- Accordo in Conferenza Unificata del 14 luglio 2005, relativo al Libretto formativo del cittadino (recepito nel Decreto del MLPS del 10/10/05, pubblicato in G.U. n. 256 del 03/11/05).
- Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 25 novembre 2005, per il reciproco riconoscimento dei titoli in uscita dai percorsi sperimentali triennali.

- **Accordo del 26 gennaio 2006, tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro e successive linee interpretative, di cui all'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 5 ottobre 2006.**
- **Accordo del 5 ottobre 2006, tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell'Accordo Quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003.**
- **Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione".**
- **Decreto Legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".**
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante le "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori".**
- **Intesa del 20 marzo 2008, tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.**
- **Accordo del 5 febbraio 2009, tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale.**
- **Intesa del 17 febbraio 2010, "Linee Guida per la formazione 2010", sottoscritta tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali.**
- **Accordo del 25 febbraio 2010, tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a livello regionale.**

- Accordo del 29 aprile 2010, tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005.

LIVELLO REGIONALE

- Legge Regionale n. 29 dell'8 settembre 1998, "Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego".
- Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003, "Riordino del sistema formativo integrato" e s.m.i.
- Legge regionale n. 28 del 13 novembre 2006, "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato".
- PO FSE Basilicata 2007-2013.
- DGR n. 624 del 28 marzo 2000, "Attività formative per apprendisti. Recepimento del piano 2000, previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e P.S. del 5 agosto 1999, n. 302\sesr\99" e s.m.i.
- DGR n. 2587 del 30 dicembre 2002, recante il "Regolamento per la disciplina del sistema di accreditamento delle sedi operative degli Organismi, pubblici e privati, di orientamento e formazione professionale - Processo sperimentale di accreditamento".
- DGR n. 2334 del 18 ottobre 2004, "Requisiti e modalità per il riconoscimento e l'autorizzazione allo svolgimento di attività formative in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33" e s.m.i.
- DGR n. 1380 del 25 settembre 2006, "Art. 27, comma 2 lett c) e art. 30, Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33 Approvazione Modelli Standard Attestato di Qualifica Professionale e Attestato di frequenza e profitto".
- DGR n. 1381 del 25 settembre 2006, "Art. 27 comma 2 lett. d), Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 33. Criteri e modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenza".
- DGR n. 460 del 2 aprile 2007, "Recepimento Accordo Stato-Regioni, D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 195/03, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Prime disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione RSPP e ASPP".

- DGR n. 634 del 7 maggio 2007, "L.R. n. 28 del 13/11/2006, concernente la Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. Adozione provvedimenti attuativi: primi standard formativi provvisori e prototipo di piano formativo individuale".
- DGR n. 30 del 13 gennaio 2009, "Approvazione schema protocollo di intesa tra la Regione Basilicata e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze informatiche".
- DGR n. 2162 del 16 dicembre 2009, "Progetto interregionale Verso la costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Approvazione protocollo d'intesa".
- DGR n. 2218 del 22 dicembre 2009, "Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del sistema informativo sulle professioni tra ISTAT, ISFOL e Regione Basilicata".
- DGR n. 2235 del 22 dicembre 2009, "Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003. Standard formativi. Recepimento Accordi Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano".
- DGR n. 574 dell'8 aprile 2010, "Recepimento Intesa del 20 marzo 2008 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. Adeguamento DGR n. 2587/2002".
- DGR n. 699 del 14 aprile 2010, "DGR n. 5 del 7 gennaio 2010 Approvazione Piano di Indirizzo Generale Integrato delle Azioni di Orientamento, Istruzione, Formazione Professionale e dell'Impiego (PIGI 2008-2010). Presa d'atto del parere della Quarta Commissione Consiliare Permanente e approvazione definitiva del PIGI 2008-2010".
- DGR n. 1221 del 19 luglio 2010, "Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, del 29 aprile 2010. Recepimento".

- DGR n. 1583 del 21 settembre 2010, "D.G.R. n. 946 dell'8 giugno 2010. Recepimento Accordo tra il Ministero dell'Interno e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. Linee guida dei percorsi di formazione per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 6 ottobre 2009".

- DGR n. 1584 del 21 settembre 2010, "Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003, artt. 27 e 30. Approvazione modelli standard degli Attestati per i corsi dei Cataloghi Regionale e Interregionale di Alta Formazione".

ALLEGATO 4

Analisi dei sistemi regionali italiani³⁹

EMILIA-ROMAGNA⁴⁰

La Regione Emilia-Romagna dispone di un'architettura completa di standard (professionali, formativi, di certificazione) trasparenti e rigorosamente definiti, esito di un lavoro con le Parti Sociali. Con la L.R. n. 12/2003 viene sancito il diritto delle persone a ottenere la certificazione e il riconoscimento delle competenze acquisite in diverse situazioni di apprendimento: percorsi scolastici, di formazione professionale, esperienze professionali e personali (volontariato, vita associativa, ecc.). I dispositivi/sistemi sono:

- Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), costituito da un repertorio di figure professionali descritte per competenze.
- Sistema degli Standard Formativi per l'SRQ, finalizzato all'acquisizione di una qualifica, costituito dall'insieme delle caratteristiche strutturali dei corsi di formazione a qualifica (caratteristiche dei destinatari, durate, stage, ecc.).
- Sistema della Formazione Regolamentata (SFR), inerente le attività professionali non ordinistiche e tutte quelle il cui accesso è subordinato, da una norma, allo svolgimento di un percorso formativo; non tutte le attività regolamentate hanno un'immediata relazione con il SRQ, il SSF ed il SRFC ma, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, stanno lavorando in una logica di coerenza con tali sistemi, così da descrivere, laddove possibile, le competenze relative alle professioni regolamentate secondo gli standard professionali del SRQ e formalizzarle e certificarle in base al SRFC.
- Sistema Informativo Lavoro (SIL), nell'ambito del SIL, la Regione ha realizzato un modello che mette in relazione le qualifiche del SRQ e con le 600 professioni maggiormente intermedie dai Servizi per il Lavoro. Il modello è coerente con le classificazioni vigenti a livello nazionale.
- Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (SRFC), è il sistema di regole che consente alle persone di vedersi formalizzare e certificare le competenze comunque e dovunque acquisite.

I principali riferimenti normativi sono: DGR n. 936 del 17 maggio 2004, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche"; DGR n. 265 del 14 febbraio 2005, "Approvazione degli standard dell'offerta

³⁹ I contenuti dell'Allegato sono il frutto di un lavoro di analisi condotto sulla documentazione pervenuta al Comitato di Pilotaggio del Progetto Interregionale "Verso la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze", in occasione dell'evento di lancio del Progetto, tenutosi a Torino il 10 febbraio 2010; nonché a seguito di approfondimenti operati sui siti web delle varie Regioni. Le informazioni contenute nell'Allegato sono aggiornate al mese di giugno 2010. Per motivi legati all'impaginazione, alcuni link sono stati compressi utilizzando il servizio "TinyURL" (<http://www.tinyurl.com/>).

⁴⁰ Rif.: <http://www.emiliaromagnasapere.it/>, <http://www.emiliaromagnalavoro.it/>.

formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla Delibera di G.R. 177/03", con particolare riferimento agli allegati A) e B) e s.m.i.; DGR n. 1434 del 12 settembre 2005, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze"; DGR n. 530 del 19 aprile 2006, "Il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze"; DGR n. 105 del 1 febbraio 2010, "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265".

LAZIO⁴¹

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato, in data 22 marzo 2006, la DGR n. 128, relativa alle Linee Guida per l'Istituzione di un "*Repertorio Regionale dei profili professionali e formativi*", nell'ottica della creazione di un sistema finalizzato alla certificazione delle competenze acquisite in percorsi formativi e al riconoscimento dei crediti per l'integrazione dei sistemi. Nel luglio 2008, a seguito di un bando di gara, è stato affidato il servizio per "La costruzione del Repertorio dei profili professionali e formativi, la definizione del sistema regionale di offerta formativa e del sistema regionale di certificazione delle competenze". Il Progetto è in fase di svolgimento e prevede la definizione dei seguenti dispositivi:

- **Repertorio regionale dei profili professionali e formativi**
 - o almeno 150 figure professionali, esito della concertazione con le Parti sociali e rappresentative dei settori e comparti rilevanti per il tessuto economico-produttivo regionale;
 - o una procedura di aggiornamento;
 - o un sistema informativo di supporto.

- **Sistema regionale di offerta formativa**
 - o le tipologie formative saranno provviste di standard formativi (ricostruzione del quadro dell'offerta formativa 2004-2008, con l'individuazione di 4 aree professionali riguardanti i corsi erogati).

- **Sistema regionale di certificazione delle competenze**
 - o sarà definito nelle logiche di sistema e per i primi orientamenti attuativi per consentire l'identificazione degli standard di certificazione, relativi alle figure professionali del Repertorio dei profili professionali e formativi.

⁴¹ Rif.: <http://www.sirio.regione.lazio.it/default.asp?id=744>.

LOMBARDIA⁴²

La Regione Lombardia ha emanato due Leggi quadro (L.R. n. 22/06, "Il mercato del lavoro in Lombardia" e L.R. n. 19/07, "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia") che delineano il sistema unitario di istruzione e formazione e la sua forte integrazione con quello del lavoro. In tale solco, attraverso provvedimenti attuativi (in primo luogo la DGR n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale"), l'Amministrazione sta procedendo alla realizzazione del sistema, che risulta, ad oggi, quasi completamente attuato.

- **Standard formativi**

Sono definiti per il segmento della IFP, su cui la Regione ha competenza esclusiva. Si suddividono in standard di erogazione (condizioni minime orarie di offerta, logistiche, strumentali ed umane) e di apprendimento. Di prossima elaborazione quelli della FS (che comprende, ma non si esaurisce negli IFTS) e la revisione di quelli di terzo e quarto anno della IFP sulla base dei nuovi standard nazionali.

- **Standard professionali**

Consistono in un insieme di descrittivi di figure e profili professionali, a banda larga (non coincidenti, cioè, con le specifiche mansioni o profili contrattuali), assunti come riferimento per i diversi sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per le azioni di progettazione formativa (in particolare di Formazione Continua e Permanente), orientamento, domanda-offerta di lavoro. E' già attiva una piattaforma informatica che permette ai soggetti abilitati (mondo del lavoro e della formazione) di proporre direttamente le modifiche, secondo regole e criteri stabiliti. Un livello tecnico ne valuta la congruenza (rispetto alle regole e all'impianto complessivo); quindi un terzo livello istituzionale valida ed adotta le modifiche, in rapporto alle effettive necessità del mercato lombardo. Il sistema non prevede gli iter e i tempi delle Commissioni.

- **Sistema di certificazione e valutazione**

Il sistema è compiutamente delineato nella parte III delle "Indicazioni dell'offerta". Una scelta di fondo riguarda la decisione di determinare tutte le attestazioni come Attestati di competenza, eliminando l'ambiguità semantica della "Qualifica". Per quanto concerne l'ambito del formale, anche sulla base di una esperienza consolidata nella sperimentazione ex Accordo 23 giugno 2003, sono definite tutte le procedure per il Diritto Doveri di Istruzione e Formazione e per la Formazione Superiore (esami; commissioni; format; ecc.). Per quanto concerne l'ambito del non formale e dell'informale, il sistema è delineato nella parte III delle Indicazioni, ma non ancora attivo. E' stato messo a punto il modello procedurale e verrà attivata una sperimentazione, propedeutica alla messa a regime. I punti caratterizzanti di questo ambito sono:

- o centralità del soggetto, con tutoring facoltativo;

⁴² Rif.: <http://www.formalavoro.regione.lombardia.it>.

- erogazione da parte dei Servizi per il lavoro (pubblici e privati) specificamente accreditati;
- rilievo sull'oggetto (competenza), più che sulle procedure;
- previsione di garanzie sugli aspetti formali e di tracciabilità - documentazione (funzione del Responsabile della certificazione e procedure);
- accertamento garantito da specifiche professionalità;
- determinazione dei tempi standard e contributo del soggetto.

MOLISE⁴³

La Regione Molise ha approvato, con le Delibere di Giunta Regionale n. 752/2008 e n. 859/2008, il *Sistema Regionale delle Competenze Professionali* che comprende un elenco trasversale di profili professionali aggregati per "Aree professionali". Il Sistema sarà affiancato da un *Repertorio delle Competenze per le Professioni Sociali*.

PIEMONTE⁴⁴

La DGR n. 152-3672 del 2 agosto 2006, "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali", contiene la disciplina complessiva degli standard formativi della Regione Piemonte. E' divisa in 4 sezioni: 1 - *Principi e campo di applicazione*; 2- *Articolazione del sistema regionale: strumenti e supporti - repertori - standard professionali, formativi e di erogazione*; 3 - *Il sistema regionale delle qualifiche*; 4 - *Tipologie, soggetti, procedure e dispositivi di certificazione delle competenze*. Il sistema degli standard si connota per la presenza di cataloghi di profili professionali, percorsi formativi e prove complessive di valutazione per il rilascio di titoli della formazione e assemblati per *assessment* individualizzabili. Unitamente a regole definite circa il loro utilizzo, è possibile gestire profili professionali e obiettivi formativi e derivarne, se necessario, percorsi formativi e attività di valutazione. La piattaforma del sistema integrato "*Collegamenti*"⁴⁵ è un sistema multi-utente online costituito da un set di strumenti strettamente correlati tra loro che consentono di progettare, presentare ed elaborare, in modo cooperativo, dati complessi senza richiedere particolari competenze tecniche e/o di programmazione. Essa consente, inoltre, di modellare e gestire profili professionali, percorsi formativi, questionari, schede di valutazione e griglie di osservazione in modalità informatizzata, supportando l'attività di progettazione, presentazione ed elaborazione di percorsi di formazione e di valutazione.

SARDEGNA⁴⁶

La costruzione del sistema di standard regionali è nata da un'intesa con la Regione Toscana (DGR n. 27/30 del 17 luglio 2007), con la quale è stato acquisito il *Repertorio*

⁴³ Rif.: <http://www.dg3molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/238>.

⁴⁴ Rif.: <http://www.regione.piemonte.it/formazione/competenze/index.htm>.

⁴⁵ Rif.: <http://www.collegamenti.org/>.

⁴⁶ Rif.: <http://www.regione.sardegna.it/argomenti/lavoro/repertoriofigureprofessionali/>.

Regionale delle Figure Professionali (RRFP) e con esso tutto l'apparato metodologico e il modello che questo sottintende. A partire da questa base, è stato sviluppato un sistema regionale comprendente gli strumenti di analisi dei fabbisogni formativi, di progettazione formativa, di standard professionali, formativi e di valutazione, nonché di validazione e certificazione delle competenze, permettendo, con un'azione di sistema concentrata in nove mesi, la creazione di strumenti e procedure basate su standard minimi regionali. Il processo ha portato:

- all'adozione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Sardegna (DGR n. 33/9 del 16 luglio 2009);
- alla sperimentazione del Libretto Formativo secondo un modello basato sulle competenze (DGR n. 10/9 dell'11 febbraio 2009);
- alla delega alle province per la programmazione e gestione delle attività formative previste dal Piano Annuale (finanziate da fondi regionali), sulla base di un'analisi dei fabbisogni basata sul modello delle competenze (DGR n. 57/5 del 31 dicembre 2009).

TOSCANA⁴⁷

Il sistema regionale delle competenze, in conformità agli indirizzi dell'Ue, nazionali e della L.R. 32/2002, prende avvio a partire dai principi definiti dalla Giunta Regionale con la DGR n. 347/2004, che detta le linee generali del progetto competenze e definisce gli indirizzi per lo sviluppo del Sistema toscano nel quadro degli standard minimi nazionali. Dal 1 luglio 2009 sono entrati in vigore i nuovi standard professionali, di certificazione e formativi a seguito dell'approvazione delle modifiche al Regolamento 47/R dell'8 agosto 2003 di attuazione della L.R. 32/2002 e della relativa DGR n. 532 del 26 giugno 2009, con la quale si è approvato il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze. Con Decreto Dirigenziale n. 3610 del 23 luglio 2009, è stato approvato un primo elenco di n. 219 figure professionali organizzate in 22 settori di attività economica e le relative schede descrittive; tali figure professionali sono contenute e descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Inoltre, con Decreto Dirigenziale n. 3056 del 17 giugno 2010 n. 3056, è stato approvato un secondo elenco di figure professionali organizzate per settori di attività economica e relative schede descrittive e un elenco dei profili professionali non più attivabili⁴⁸. Il Repertorio contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali, organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività; ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, da unità di competenze intese come insieme di conoscenze e capacità e da descrittori relativi al contesto e al livello di complessità dell'attività. Il Repertorio è "organizzato" all'interno di un database fruibile in un'area dedicata del sito della Regione Toscana - Settore FSE e Sistema della Formazione e dell'Orientamento. La costruzione del sistema degli standard professionali per competenze ha comportato il passaggio da un sistema dei profili professionali a una logica che,

⁴⁷ Rif.: <http://www.regione.toscana.it/lavoroformazione/formazione/index.html>.

⁴⁸ Rif.: <http://tinyurl.com/39xaaxl>.

superando il valore del titolo di studio o qualifica, sia centrata sulle competenze effettivamente acquisite in qualsiasi contesto (formale / non formale / informale). Le modifiche introdotte, a partire dal 2004, nel sistema regionale di attestazioni e certificazioni nell'ambito dei percorsi di formazione professionale e gli interventi di razionalizzazione del Repertorio regionale dei profili professionali hanno costituito un primo passo verso la riforma complessiva del sistema, soprattutto per quello che attiene l'insieme di regole che disciplinano gli standard formativi minimi individuati nel Repertorio e quelli attinenti le modalità di attestazione e di certificazione. L'impostazione concettuale della struttura degli standard di professionalità è stata preceduta da un'analisi preliminare relativa ai sistemi di classificazione delle professioni e delle attività economiche utilizzate a livello nazionale e da un esame dei sistemi di descrizione delle figure professionali più significativi in uso in Italia, al fine di garantire la comparabilità del 'modello' regionale rispetto agli altri 'modelli'.

UMBRIA⁴⁹

La Regione Umbria ha approvato, con DGR n. 2076 del 29 novembre 2006, le "Linee di architettura del sistema regionale degli standard", primo riferimento metodologico di base per la costruzione del repertorio regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione. In attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 2 della Deliberazione, sono stati predisposti e approvati con DGR n. 181 del 25 febbraio 2008, gli standard procedurali, documentali e professionali. E' stato, inoltre, avviato e concluso il percorso formativo rivolto all'accesso alla certificazione della competenza di assistenza al riconoscimento dei crediti (DD n. 1289 del 27/02/2008), con particolare riferimento alla messa in trasparenza degli apprendimenti, al supporto metodologico, alla loro valutazione e alla definizione del progetto formativo individualizzato. Con la DGR n. 51 del 18 gennaio 2010, "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione", è stato istituito il "quadro di insieme" del sistema degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, visto come risorsa di medio termine delle politiche di istruzione, formazione e lavoro e – conseguentemente – riferimento dei relativi atti di programmazione. La Direttiva contiene un insieme organico di "norme" e un percorso attuativo, tracciato nelle sue linee cardine ma reversibile, in ragione di eventuali altre scelte. Sono state, quindi, create le condizioni per costruire una forte relazione fra il sistema umbro e i complessi processi di definizione del sistema nazionale degli standard, anche in relazione agli adempimenti che l'Italia deve rispettare nei confronti della Commissione europea. La Direttiva è stata oggetto di concertazione e condivisione con le Amministrazioni Provinciali di Perugia e di Terni. E' stato, poi, istituito un Tavolo tecnico, costituito dai Servizi Istruzione e Politiche attive del Lavoro della Regione Umbria e dalle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni, per accompagnare e monitorare il processo di attuazione della Direttiva. Infine, l'aggiornamento del repertorio è effettuato attraverso inserimento, modifica o cancellazione degli standard, mediante specifici atti di Giunta. Gli standard, inoltre, sono definiti a seguito di consultazione concertativa con i diversi soggetti interessati. Con la DGR n. 168 dell'8 febbraio 2010, la Giunta Regionale ha approvato l'inserimento di 45

⁴⁹ Rif.: <http://tinyurl.com/6zindlc>.

profili e sistemi di competenza operanti in settori importanti per l'economia ed il mercato del lavoro dell'Umbria.

VALLE D'AOSTA⁵⁰

Dal 2004 è operativa, e ormai parte integrante del sistema regionale di formazione professionale, una direttiva regionale recante le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale (DGR n. 1940/2004). Dal 2006, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 7 del 31 marzo 2003, "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego", la Regione è impegnata nella definizione di un sistema regionale di certificazione delle competenze, in relazione ai percorsi formativi e alle esperienze di apprendimento non formale. Tra le attività messe in campo figurano: definizione degli standard professionali e formativi di circa 50 profili, con l'indicazione, per ciascuno, degli SMC (standard minimi di competenza); definizione degli standard professionali relativi alle competenze degli operatori del sistema della formazione professionale (completamento del dispositivo di accreditamento delle sedi formative, DGR n. 2955/2009); realizzazione degli standard formativi relativi ai profili professionali approvati; realizzazione di un procedimento di certificazione delle competenze formali, non formali e informali, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori interculturali⁵¹; avvio del progetto "Dare visibilità al volontariato: progetto per la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti in attività volontarie", in collaborazione con l'Assessorato Regionale Sanità, Salute e politiche sociali e con il Centro di servizi per il volontariato della Valle d'Aosta; approvazione delle Disposizioni per l'istituzione e la gestione del sistema regionale di certificazione delle competenze e per la costruzione del repertorio degli standard professionali (DGR n. 2712/2009).

VENETO⁵²

La Regione Veneto, nel mese di giugno del 2009, (DGR n. 1758 del 16 giugno 2009), ha attivato il bando "Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze". Sono stati approvati 36 progetti che vedono il coinvolgimento di oltre 400 partner afferenti il sistema di Istruzione, Formazione e Lavoro. A partire dalla fine del mese di gennaio 2010, i progetti sono stati avviati garantendo da parte dell'Istituzione Regionale un monitoraggio e un coordinamento trasversale fin dall'avvio dei progetti stessi (in un'area dedicata saranno raccolti i prodotti realizzati dai diversi progetti in itinere oltre che al termine delle azioni progettuali previsto per aprile 2011). L'obiettivo che la Regione intende raggiungere è costruire un sistema Veneto delle competenze, coerente con quanto previsto a livello nazionale e con quanto indicato in termini di indirizzo a livello europeo.

⁵⁰ Rif.: <http://tinyurl.com/6992z22>.

⁵¹ Rif.: <http://tinyurl.com/39gr4dd>. Si è trattato del primo procedimento di certificazione "da non formal" di competenze professionali, collegato alla normativa regionale in materia di mediatori interculturali.

⁵² Rif.: <http://tinyurl.com/3963bg5>.